



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0128/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0123/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso - Presidente
Serena Callipari - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14972/1058pf23-24/GC/GR/ff del 16 dicembre 2024, depositato il 18 dicembre 2024, nei confronti della società ASD Molfetta Calcio SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 16 dicembre 2024, depositato il 18 dicembre 2024, ha deferito a questo Tribunale la società Molfetta Calcio SSDARL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Saverio Bufi (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di detta società) e Giuseppe Curci (tecnico Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Barletta Calcio 1922), per aver il primo consentito e comunque non impedito che la conduzione tecnica della squadra femminile della propria società di appartenenza fosse affidata, quantomeno nel periodo dal 23 febbraio al 1° marzo 2024, al Giuseppe Curci pur essendo quest'ultimo in costanza di tesseramento per la società ASD Barletta Calcio 1922 nella stagione sportiva 2023/2024 (violazione dell'art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione al disposto dagli artt. 23 comma 2 e 38 commi 1 e 4 NOIF, nonché degli artt. 33 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico), il secondo per aver svolto la funzione di allenatore della squadra femminile della società Molfetta Calcio limitatamente al suddetto periodo pur essendo contemporaneamente tesserato in qualità di tecnico della società ASD Barletta Calcio 1922 (violazione art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione al disposto degli artt. 23 comma 2 e 38 commi 1 e 4 NOIF e degli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico).

La fase predibattimentale

In seguito alla notifica della Comunicazione di conclusioni delle indagini, tutti i deferiti avevano definito le loro posizioni con la Procura Federale ai sensi dell'art. 126 CGS; in particolare al sodalizio societario era stata comminata la sanzione dell'ammenda pari ad € 250,00 (pari al 50% della sanzione base).

Verificato, tuttavia, il mancato pagamento della somma sopra indicato nel termine perentorio imposto dal CGS, il cennato l'accordo, limitatamente a detta società, veniva dichiarato risolto con il C.U. FIGC n. 225/AA del 19 novembre 2024.

Pertanto, la Procura Federale ha proceduto a deferire la società Molfetta Calcio SSDARL.

Il dibattimento

All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata per la Procura Federale l'avv. Debora Bandoni, la quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con applicazione a carico della deferita dell'ammenda di € 667,00. Per la società Molfetta Calcio SSDARL si è collegato il sig. Marco Amato, il quale ha ammesso il mancato versamento dell'ammenda di cui all'accordo, dovuto al convincimento che l'importo fosse stato prelevato direttamente dal conto della Società esistente presso la FIGC.

La decisione

La società deferita è chiamata a rispondere dell'operato a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai sigg.ri Saverio Bufi (all'epoca dei fatti Presidente e legale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

rappresentante di detta società) e Giuseppe Curci (tecnico Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Barletta Calcio 1922) di cui al deferimento indicato in epigrafe.

Ritiene il collegio che, in ragione dell'ampio materiale probatorio e delle dichiarazioni ammissive del fatto da parte del sig. Curci, sussista la responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal Presidente Bufi che, sebbene per un periodo molto breve ha consentito l'espletamento dell'attività di allenatore in costanza di tesseramento con altra squadra.

In punto sanzioni il Collegio ritiene di aderire alla richiesta di irrogazione della sanzione formulata dalla Procura Federale, Nella vicenda in scrutinio la maggiorazione della sanzione base, posta a base anche della riduzione del non rispettato accordo – pari ad € 500,00 - si appalesa doverosa per la necessità di sanzionare il comportamento della società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo, ponendosi in antitesi, quindi, rispetto alle finalità acceleratorie degli accordi previsti dagli artt. 126 e 127 CGS (*ex multis* CFA, Sez. I, 23 ottobre 2023, n.50).

Il convincimento in ordine ad un presunto automatico prelievo dello stesso non giova ad escludere la richiesta maggiorazione in quanto la società avrebbe comunque dovuto sincerarsi per tempo dell'avvenuto pagamento dell'ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Molfetta Calcio SSDARL la sanzione di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 23 gennaio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai